



Regolamento (UE) 2025/40 Imballaggi e rifiuti di imballaggio:

Riunione di coordinamento “Tavolo PPWR” presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

2 luglio 2025

Nel corso della riunione del 2 luglio scorso, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito, anzitutto, un aggiornamento sull'avanzamento dei lavori in sede europea relativi al Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR).

In apertura di riunione il MASE ha condiviso una presentazione con una sintesi dei principali passi del negoziato che hanno portato all'adozione del Regolamento e un quadro delle attività previste nell'ambito del processo di adozione della normativa secondaria da parte della Commissione.

Successivamente, sono stati illustrati i principali esiti della riunione del 17 giugno u.s. del Gruppo Esperti Imballaggi della Commissione e un aggiornamento sulla proposta della Commissione in merito all'**ordine di priorità per l'adozione di atti delegati e di esecuzione attualmente in discussione in Consiglio**.

A questo proposito, è stata richiamata l'attenzione sull'elaborazione, da parte della Commissione, di un **elenco di atti delegati e di esecuzione considerati prioritari**, a seguito della comunicazione inviata dal Commissario Roswall alla Presidenza polacca. Come indicato nella comunicazione, tali atti dovrebbero includere quelli indispensabili per dare attuazione alle norme primarie e quelli volti a semplificare o ridurre gli oneri per gli operatori economici e le Amministrazioni pubbliche. È stata inoltre espressa l'intenzione di contenere il numero complessivo di atti da adottare, con particolare attenzione all'eliminazione di quelli che introdurrebbero obblighi non strettamente necessari.

Nella lista elaborata figurano numerosi atti secondari, tra cui anche quelli relativi al PPWR. In particolare, tra gli atti individuati come **prioritari**, rientra quello relativo all'**esenzione dall'obbligo di riutilizzo per specifici formati di imballaggi da trasporto**, come *pallet wrapping and straps*, previsto dall'**articolo 29, paragrafo 18** del PPWR, **in linea con quanto segnalato da Confindustria**.

In ordine a tale aspetto, Confindustria ha trasmesso alla Commissione europea una serie di osservazioni e richieste di chiarimento su alcuni elementi ritenuti fondamentali del Regolamento, tra cui l'**articolo 29**. A seguito della [dichiarazione](#) rilasciata dal Commissario europeo per l'Ambiente Virginijus Sinkevičius il 19 aprile 2024 – nella quale è stata annunciata l'intenzione di adottare un atto delegato che escluda *pallet wrapping e straps* dai requisiti di riutilizzo di cui ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo – Confindustria ha ribadito l'importanza che tale posizione sia riflessa in modo chiaro e inequivocabile nel testo della *legal notice* in corso di predisposizione da parte della Commissione. Ulteriori osservazioni sono state avanzate da Confindustria anche in relazione all'**articolo 25 e al relativo allegato V**, riguardanti le **restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio**. In base al PPWR, un imballaggio è classificato come monomateriale plastico – e quindi soggetto al divieto – se composto per almeno il 95% da plastica. Questa interpretazione è coerente con la definizione di imballaggio composito presente nel Regolamento, che si riferisce a imballaggi composti da due o più materiali non separabili manualmente, e in cui nessun materiale secondario supera il 5% della massa complessiva dell'unità (con l'esclusione di vernici, inchiostri, adesivi, ecc.). **Ne consegue che un imballaggio con una percentuale di plastica inferiore al 95% deve essere considerato composito e, in quanto tale, non soggetto al divieto**. Un'estensione automatica del divieto agli imballaggi composti risulterebbe, pertanto, non conforme alla norma.

Alla luce di quanto sopra, e come già rappresentato nella comunicazione del 16 ottobre 2024, Confindustria – congiuntamente alle principali filiere industriali italiane – ha ribadito la necessità di

assicurare un adeguato livello di certezza giuridica e coerenza tra le posizioni espresse in sede politica e i contenuti riportati nei testi normativi e negli atti interpretativi.

Nel prosieguo della riunione, il MASE ha inoltre condiviso un aggiornamento sugli esiti della riunione del 17 giugno u.s. del Gruppo Esperti Imballaggi della Commissione.

Uno degli elementi centrali emersi nel corso della riunione ha riguardato l'**intenzione della Commissione di procedere con l'adozione dell'atto delegato previsto dall'articolo 29, par. 18, relativo alle esenzioni dagli obblighi di riutilizzo per alcuni formati di imballaggio da trasporto (*pallet wrapping and straps*), in linea con quanto auspicato e formalmente richiesto da Confindustria.**

Nel corso della riunione è stata inoltre evidenziata la criticità connessa all'**applicazione delle nuove definizioni di “produttore” e “fabbricante”** e ai relativi adempimenti, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 12 agosto 2026. A tal proposito, la Commissione ha comunicato che è in corso la predisposizione di una sezione dedicata di FAQ sul proprio sito istituzionale, con l'obiettivo di fornire chiarimenti interpretativi utili agli operatori coinvolti.

È stata inoltre annunciata la prossima pubblicazione da parte della Commissione, di una **nota di orientamento su alcuni aspetti applicativi del Regolamento**, sebbene al momento non siano stati forniti ulteriori dettagli in merito ai contenuti.

Successivamente, è stato trattato il tema dell'**etichettatura armonizzata degli imballaggi (art. 12, par. 6)**. In tale contesto, è stata ricordata la consultazione avviata dal *Joint Research Centre* (JRC) della Commissione sulla progettazione di etichette armonizzate dell'UE per la raccolta differenziata dei rifiuti ai sensi del regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, cui Confindustria ha partecipato con un documento congiunto con il CONAI, trasmesso anche al MASE, che ne ha tenuto conto nella predisposizione della propria risposta istituzionale. Inoltre, anche su indicazione di Confindustria, il MASE ha proposto di **inserire tra gli atti prioritari l'Atto di esecuzione relativo all'etichettatura digitale per l'identificazione dei materiali degli imballaggi ai fini della selezione – art. 12(7) –** considerato un tema strategico, anche in considerazione del posizionamento dell'Italia sul tema.

Nel corso dei lavori è emersa, inoltre, la questione relativa al **Format per il registro dei produttori, previsto dall'art. 44(14) del Regolamento**, il cui atto dovrebbe essere il **primo atto di esecuzione ad essere adottato dalla Commissione**.

Ulteriori approfondimenti hanno riguardato le **restrizioni** previste per le sostanze perfluoroalchiliche (**PFAS**), di cui all'**articolo 5**. In particolare, la Commissione ha condiviso una sintetica presentazione relativa alle principali preoccupazioni espresse dall'industria in merito all'applicazione delle restrizioni previste dal Regolamento. Tali criticità riguardano: l'ampia definizione di PFAS, la mancanza di metodologie di indagine/verifica, l'impatto sul settore del riciclaggio, la mancanza di tecnologie di riciclaggio in grado di decontaminare dai PFAS.

Con riferimento alla **minimizzazione degli imballaggi, prevista dall'articolo 10 del Regolamento**, la Commissione ha invitato gli Stati membri a inviare eventuali dati utili all'implementazione armonizzata delle disposizioni sul tema.

Infine, è stato comunicato che è in corso un'attività congiunta con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) finalizzata alla **predisposizione di Linee guida per la classificazione dei prodotti inclusi nell'allegato V del Regolamento esclusi dalle restrizioni di mercato.**

Al termine della riunione Confindustria ha rinnovato al MASE la piena disponibilità a collaborare e a fornire supporto tecnico nell'ambito del processo di adozione e attuazione della normativa secondaria.